

**Comune di Solaro**

**Provincia di Milano**

**REGOLAMENTO DEL  
DIFENSORE CIVICO COMUNALE**

**Approvato con deliberazione del**

**Consiglio Comunale n. 56 del 27.11.1998**

<b>Titolo I - Istituzione</b>	<b>3</b>
Art. 1 - OGGETTO	3
Art.2 - REQUISITI	3
Art. 3 - CAUSE DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'	3
Art. 4 - CANDIDATURE	3
Art. 5 - ELEZIONE	4
Art. 6 - DURATA IN CARICA	4
Art. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO	4
<b>Titolo II - Funzioni</b>	<b>5</b>
Art. 8 - SOGGETTI	5
Art. 9 - AMBITO DELL'INTERVENTO	5
Art. 10 - POTERI DEL DIFENSORE CIVICO	5
ART. 11 - INADEMPIENZE E SANZIONI	6
ART. 12 - RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI	6
ART. 13 - CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'	6
<b>Titolo III - Organizzazione</b>	<b>7</b>
ART. 14 - SEDE E DOTAZIONE ORGANICA	7
ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI	7
ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE	7

## **Titolo I - Istituzione**

### **Art. 1 - OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina l'ufficio del Difensore civico in attuazione dell'art. 8 L.142/90 e degli artt. 52 - 57 Tit. III, Capo III dello Statuto Comunale.

### **Art.2 - REQUISITI**

1. Il Difensore Civico dovrà essere garante del buon andamento, dell'imparzialità e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini italiani non residenti in Solaro che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e competenza giuridico-amministrativa maturata preferibilmente nella Pubblica Amministrazione.
3. Il Difensore Civico non deve aver riportato condanne penali e non deve trovarsi in conflitto di interessi con il Comune di Solaro.
4. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

### **Art. 3 - CAUSE DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'**

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità sono le stesse previste dalla legge per la carica di Consigliere Comunale.
2. Non possono esercitare l'ufficio di difensore civico:
  - i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, i membri delle comunità montane, gli organi direttivi delle A.S.L.;
  - il segretario comunale ed i dipendenti del comune, anche assunti con rapporto di diritto privato;
  - gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituzioni ed aziende pubbliche od a partecipazione pubblica, nonché di enti od imprese che gestiscano servizi per conto del Comune o che ricevano da esso, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
  - chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi commercio o professione che sia oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
  - chi ha in sospeso liti o ricorsi con l'Amministrazione Comunale o ha subito condanna per fatti connessi con l'Ufficio;
3. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, deve essere oggetto di contestazione immediata da parte del Consiglio Comunale a mezzo del Sindaco e comporta la decadenza dall'Ufficio se l'interessato non provvede a rimuoverne la causa nei successivi venti giorni.

### **Art. 4 - CANDIDATURE**

1. All'elezione del Difensore Civico si procede mediante avviso pubblico per consentire la massima partecipazione della società civile.
2. La pubblicazione deve avvenire entro dieci giorni dalla cessazione della carica del precedente difensore civico o entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale.
3. Le proposte di candidatura devono pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso e devono contenere le seguenti indicazioni:
  - dati anagrafici completi;
  - titolo di studio;
  - curriculum professionale concernente anche le cariche ricoperte al momento della presentazione della proposta, presso enti pubblici o privati ;
  - dichiarazione di disponibilità a ricoprire l'incarico.
4. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle proposte, si procede d'ufficio all'esame della regolarità della documentazione presentata e della sussistenza dei requisiti richiesti per l'incarico.

#### **Art. 5 - ELEZIONE**

1. La nomina del Difensore Civico verrà iscritta all'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale immediatamente successiva alla scadenza del termine di cui al punto 4 dell'articolo precedente.
2. Il difensore è eletto dal Consiglio comunale con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza dei 2/3 dei componenti. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta nella prima seduta, l'elezione è effettuata dal Consiglio Comunale nella seduta successiva con la stessa maggioranza. Nel caso di ulteriore esito negativo, verrà eletto il candidato che otterrà la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. La delibera consiliare di nomina, esecutiva ai sensi di legge, deve essere notificata all'interessato.

#### **Art. 6 - DURATA IN CARICA**

1. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e può essere riconfermato non più di un'altra volta.
2. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni sino alla nomina del successore.
3. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi inadempienze connesse all'esercizio del suo ufficio con deliberazione del consiglio comunale assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
4. Il Difensore Civico può cessare dalla carica, oltre che per scadenza del mandato, per morte, impedimento grave permanente o per dimissioni.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il nuovo Difensore esercita le funzioni fino alla scadenza di cui al primo punto del presente articolo.

#### **Art. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO**

1. Al difensore civico spetta un'indennità definita dal Consiglio Comunale contestualmente al bilancio di previsione, costituita da una quota fissa pari ad un terzo dell'indennità di carica percepita dagli assessori ed una quota commisurata al numero di pratiche trattate.

## **Titolo II - Funzioni**

### **Art. 8 - SOGGETTI**

1. Le richieste di intervento possono essere avanzate da:
  - coloro che risiedono stabilmente o dimorano abitualmente nel Comune di Solaro;
  - coloro che con il Comune di Solaro hanno un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di utenza di servizi;
  - associazioni, cooperative, enti o gruppi senza scopo di lucro aventi sede nel territorio comunale o ivi operanti;
  - cittadini stranieri o apolidi residenti nel Comune di Solaro;
2. Il Difensore Civico interviene per la tutela non giurisdizionale di diritti soggettivi, interessi legittimi e interessi diffusi.
3. Non possono ricorrere al difensore civico : a) gli assessori in carica; b) le pubbliche amministrazioni; c) il segretario comunale e i revisori di conti dell'ente, di aziende e consorzi sottoposte a vigilanza da parte del Comune.
4. Le richieste devono pervenire al protocollo dell'Ente e possono essere redatte in carta libera.
5. Nella richiesta gli istanti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver presentato sulla stessa questione ricorsi ad altri organi di giustizia.
6. Il Difensore Civico può decidere, preliminarmente, sull'ammissibilità della richiesta. In ogni caso deve emettere il suo parere entro il termine di trenta giorni, salve esigenze istruttorie.
7. Il Difensore Civico interviene anche di propria iniziativa nei casi di irregolarità, negligenze, abusi o ritardi che, per i provvedimenti di competenza comunale, segnala al Sindaco ed al Segretario Comunale.

### **Art. 9 - AMBITO DELL'INTERVENTO**

1. Il difensore civico può intervenire presso l'Amministrazione comunale, nonché enti ed aziende da essa dipendenti, presso le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito comunale e presso le società di servizi comunali.
2. L'intervento può essere richiesto per atti e procedimenti in corso e può essere esteso d'ufficio a procedimenti connessi.
3. Il difensore civico non può intervenire in ordine ad atti e procedimenti che siano oggetto di ricorso ad organi di giustizia amministrativa, civile e penale. Deve altresì sospendere ogni intervento nel caso in cui venga a conoscenza della proposizione di un ricorso avanti l'autorità giudiziaria nella materia sottoposta al suo esame.

### **Art. 10 - POTERI DEL DIFENSORE CIVICO**

1. Nell'esercizio delle sue funzioni il difensore civico può:
  - richiedere per iscritto notizie e documenti circa situazioni sottoposte al suo esame, che devono essere fornite al Difensore Civico con la massima tempestività e completezza;

- convocare il responsabile del procedimento al fine di ottenere chiarimenti ed informazioni e proporre soluzioni che realizzino il miglior contemperamento dell'interesse pubblico con quello del richiedente;
  - consultare ed ottenere copia di atti o documenti, relativi all'oggetto del proprio intervento, senza alcuna limitazione e spesa; il rilascio di copie avviene in carta libera per uso d'ufficio.
2. Nel caso rilevi vizi procedurali, carenze, inadempienze le segnala per iscritto al responsabile preposto alla pratica invitandolo a regolarizzare il procedimento entro un termine massimo. Della segnalazione viene inviata copia, per conoscenza, al Sindaco, al Segretario comunale e al Responsabile del Settore.
  3. Qualora gli organi dell'amministrazione comunale o degli enti di cui all'art. 9 comma 1, non recepiscano le indicazioni del difensore civico, o qualora le motivazioni date per il mancato recepimento non fossero ritenute congrue, il Sindaco è tenuto a porre la questione, all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale che si esprimerà mediante votazione di un ordine del giorno o di una direttiva.
  4. Acquisite tutte le informazioni necessarie, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere all'interessato.
  5. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio anche dopo la cessazione dalla carica.

#### **ART. 11 - INADEMPIENZE E SANZIONI**

1. Il difensore civico ha l'obbligo di denunciare al Sindaco i dipendenti e/o gli incaricati che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.

#### **ART. 12 - RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI**

1. Il difensore civico, entro il 31 Marzo, presenta al Sindaco un relazione annuale circa l'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi di irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
2. Copia della relazione va trasmessa agli assessori, ai consiglieri, al Segretario comunale, ai responsabili di settore.
3. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale entro il 30 Giugno e resa pubblica insieme alla determinazione assunta dal Consiglio.

#### **ART. 13 - CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'**

1. Entro dieci giorni dall'affissione all'Albo Pretorio delle deliberazioni della Giunta o del Consiglio che riguardano:
  - a) appalti e affidamento di servizi o forniture d'importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
  - b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni;un quinto dei Consiglieri comunali può, con richiesta scritta e motivata, contenente l'indicazione delle norme violate, denunciarne al Difensore Civico la illegittimità.
2. Se il Difensore Civico ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione al Sindaco entro 15 giorni dalla richiesta con l'invito ad eliminare i vizi riscontrati. Tuttavia la delibera acquista efficacia se viene approvata dal Consiglio col voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

## **Titolo III - Organizzazione**

### **ART. 14 - SEDE E DOTAZIONE ORGANICA**

1. Il Difensore Civico ha sede nella Residenza municipale, presso l'Ufficio Relazioni col Pubblico.
2. Il Difensore Civico si avvale del personale in dotazione all'Ufficio Relazioni col Pubblico che provvede:
  - al ricevimento delle istanze ed alla collaborazione col Difensore Civico;
  - ad assicurare informazioni e chiarimenti agli utenti;
  - ogni altra attività necessaria all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ufficio.

### **ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le vigenti norme in materia.
2. Il Sindaco provvederà con opportuni mezzi a portare a conoscenza della cittadinanza l'istituzione del Difensore Civico.
3. Le spese derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono a carico del Comune di Solaro.

### **ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Solaro.